

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 42.463 di repertorio e n. 16.431 di raccolta

o o o o o

Statuto del consorzio

"CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE"

o o o o o

TITOLO I

Della costituzione del consorzio

Articolo 1

Costituzione

È costituito tra soggetti pubblici, singoli o associati, che abbiano proprietà agro-silvo-pastorali e/o che siano titolari di diritti minerari ed ogni altro ente pubblico avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale e si configura come Ente Privato di diritto pubblico.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale di cui all'art.31, comma 8, del D.Lgs.267/2000 ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della Legge Regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 80.

Ad esso si applicano le norme di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni, alla Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7 e 10), alla Legge 25

luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, alle Leggi Regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto, ed in particolare l'art. 56 della Legge Regionale n. 31/2008.

Nel caso in cui vengano esercitate attività connesse all'esercizio di diritti minerari, si applicheranno altresì le specifiche norme vigenti in materia.

Il consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Articolo 2

Denominazione

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione" e può anche essere indicato con la sigla C.F.M.V.A.

Articolo 3

Sede

Il consorzio elegge la sua sede presso il Comune di Paisco Loveno.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

Articolo 4

Oggetto

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per la valorizzazione del patrimonio minerario e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà dei soci.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e

programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione,

gestione delle risorse ambientali e minerarie nell'ambito del territorio affidato alla

competenza del consorzio stesso quali:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, faunistiche ed agricole e minerarie;

b) la selvicoltura, la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

c) lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento, la valorizzazione dei pascoli e delle strutture di alpeggio;

d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali, dei piccoli frutti e dei prodotti agricoli di montagna;

e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idro-geologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali ed ingegneria naturalistica, comprese eventuali attività edilizie, purché accessorie e complementari;

f) l'attività di assistenza tecnica: ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale e naturalistico, aggiornamento e formazione professionale, redazione di studi ed inventari, educazione ambientale e divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura e delle risorse energetiche e minerarie;

g) l'attività di arboricoltura da legno e di valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e della risorsa idrica nonché la gestione di servizi e ripristini ambientali;

h) l'esercizio di funzioni di vigilanza amministrativa nelle materie a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale;

i) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori;

	j) la formazione professionale di addetti nei settori inerenti le attività oggetto del	
	consorzio;	
	k) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della	
	forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche e minerarie;	
	l) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per il turismo, l'agriturismo, lo sport e	
	il tempo libero;	
	m) l'attività di prevenzione e difesa degli incendi boschivi;	
	n) la promozione, la realizzazione di programmi di messa in sicurezza,	
	valorizzazione, riqualificazione, recupero funzionale, ripristino dei siti minerari	
	dismessi, ivi comprese le strutture sotterranee e le sovrastrutture ed in genere i siti	
	industriali correlati con l'estrazione e la lavorazione dei metalli. Tale attività potrà	
	essere finalizzata a favorire la crescita o lo sviluppo di nuove attività economiche,	
	produttive, commerciali o turistiche, qualsiasi attività complementare, funzionale od	
	ancillare all'attività mineraria e di lavorazione dei metalli, anche attraverso	
	collaborazioni con altri enti e soggetti privati cointeressati;	
	o) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
	mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il	
	conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e	
	prestare garanzia a soci consorziati;	
	p) lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;	
	q) gli interventi riconducibili a tutte le categorie di lavorazione riportate nell'art. 61	
	del D.PR. 207/2010 all'Allegato A - categorie delle opere generali, ed in particolare:	
	OG 1 edifici civili ed industriali: riguarda la costruzione, la manutenzione o la	
	ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi	
	attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti	

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché

delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via

esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli

stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e

metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in

cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,

cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari

caratteristiche e complessità.

OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari: riguarda la

costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano

necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il

loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o

accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di

tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la

trazione elettrica necessaria a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,

informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade,

qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli

interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a

raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,

le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee

tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i

piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali

particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche

tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati

in opera.

OG 8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica: riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa de territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 13 - opere di ingegneria naturalistica: riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione de dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

Oltre i quattro quinti dei ricavi del consorzio devono derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale del consorzio stesso.

Qualora delegato, secondo le diverse modalità previste dalle norme vigenti, il

consorzio gestisce i patrimoni agro-silvo-pastorali e/o minerari di proprietà dei

consorziati nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna

proprietà.

Le attività previste dalle lettere b), c) ed f) dovranno essere svolte con carattere di

prevalenza rispetto alle altre attività consortili.

Articolo 5

Attività

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che

siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio

oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome

proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per

conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le

vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta

avranno presentata per iscritto.

Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente

responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice

civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita

tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con

la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed effettuata sotto forma di "servizio tecnico" che ha sede presso quella del consorzio.

Articolo 6

Durata

Il consorzio ha durata fino all'adunanza dell'Assemblea dei Consorziati chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Articolo 7

Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 8

Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la

ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Articolo 9

Rinvio al codice civile

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO II

Dei soci

Articolo 10

Soci

Possono fare parte del consorzio enti pubblici, singoli o associati, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o in quanto titolari di diritti minerari ed altri enti pubblici aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Ogni socio del consorzio ha diritto ad un voto.

Articolo 11

Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente interessato.

Articolo 12

Decadenza, esclusione

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

a) decadenza;

b) esclusione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

L'esclusione, deliberata dall'assemblea con le modalità di cui al successivo articolo 17, è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Articolo 13

Obblighi e responsabilità dei soci

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4 nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile d'iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Articolo 14

Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non

comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Articolo 15

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un arbitro unico amichevole compositore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario in cui ha sede il Consorzio.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO III

Degli organi consortili

Articolo 16

Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei consorziati;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 17

Assemblea generale dei consorziati

L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.

L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale.

L'assemblea è convocata dal Presidente, con avviso spedito ai soci con ogni modalità atta a **dimostrarne** l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso è contenuto l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, con deliberazioni assunte a maggioranza dei consorziati, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
- d) eleggere il Revisore Legale dei Conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Legale dei Conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j) deliberare l'ammissione dei nuovi soci al consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- k) deliberare l'esclusione dei soci, ricorrendone i presupposti di cui al precedente articolo 12, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare il trasferimento della sede legale;
- m) sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione;
- n) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza

dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consorziati,

delibera:

a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore tecnico, salvo nei casi di Assemblea straordinaria in cui tali funzioni sono svolte dal notaio stipulante.

Articolo 18

Controllo analogo

In aggiunta alle convocazioni dei soci previste dallo statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione **relazionerà** i soci sulla pianificazione delle attività e sulle attività svolte, ovvero:

- trasmette il Piano operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo, costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi forniti dai soci, che possono proporre eventuali variazioni o emendamenti.

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del Consorzio relativi al primo semestre d'esercizio. I soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea o dai Singoli Soci, il presidente o un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, all'uopo delegato, ovvero il direttore tecnico, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta

dei rispettivi organi di governo.

Tutti i documenti inviati dal Consorzio ai soci saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria dei soci da parte di tutti i Consiglieri.

Il Consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto dei Soci. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte dei Soci attraverso:

- la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla **rimodulazione** delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;

- il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;

- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dal consorzio;

- mediante apposita relazione o rendiconto annuale sullo stato del Consorzio, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi,

forniture, e al grado di attuazione dei programmi.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione in seno dell'assemblea.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;
- b) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i soci possono sempre, mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve conformare.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i soggetti indicati dai consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto dell'esigenza di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono rieleggibili; i componenti che successivamente alla loro nomina vengano revocati dall'Assemblea ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in

carica dell'organo. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore tecnico.

Il consiglio è convocato dal Presidente, con avviso spedito ai suoi membri con ogni modalità atta a **dimostrarne** l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Articolo 20

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, fermo l'esercizio del controllo analogo secondo le procedure previste dall'articolo 18 del presente Statuto, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il Vice Presidente;
- 2) predisporre il bilancio di previsione annuale ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e successivamente inviare ai soci;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione delle opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;

5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace

svolgimento dei compiti del consorzio;

6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;

8) approvare i progetti redatti dal Direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;

10) deliberare il regolamento del personale;

11) nominare il Direttore tecnico del consorzio, fissandone in dettaglio i poteri;

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente;

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

14) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

In Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Articolo 21

Il Presidente del consorzio

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il Vice Presidente scadono dopo 5 (cinque) esercizi,

contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Revisore Legale dei Conti

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei consorziati;

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e tra i non soci.

Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il Revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di esercizio **riferendone** all'Assemblea dei consorziati.

TITOLO IV

Del personale del consorzio

Articolo 23

Il personale del consorzio

Il consorzio si avvale, di norma, del personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di

prestazioni di lavoro non subordinato.

Articolo 24

Il Direttore Tecnico

Il Direttore tecnico del consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore tecnico del consorzio deve essere laureato in scienze forestali o scienze agrarie o in altre discipline equipollenti per legge ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Al Direttore Tecnico spetta:

a) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) provvedere alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

c) provvedere alla redazione dei piani economici per la valorizzazione, lo sfruttamento e/o l'esercizio dei diritti **minerari**;

d) dirigere il personale del consorzio **organizzandone** l'attività;

e) provvedere all'esecuzione delle direttive e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione-

Articolo 25

Norme accessorie per il Direttore Tecnico ed il personale del consorzio

Il Direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

Articolo 26

Finanziamento del consorzio

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti e dal presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo e di imputazione della spesa da **computarsi** quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi, che **ripartirà** tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi

aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che **addebiterà** ai singoli consorziati.

Articolo 27

Fondo consortile

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Articolo 28

Esercizio

L'esercizio va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione è esaminato ed approvato entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile in materia di società di capitali.

Il bilancio di esercizio, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione di progetti o lo stato di attuazione degli stessi, e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni quando particolari ragioni lo richiedano.

Sottoscrizioni: Nicoli Roberto

Alessandro Seriola (L.S.)